



Comune di Castiglione di Sicilia

- Città Metropolitana di Catania -

ORDINANZA N. 32 DEL 13 GIUGNO 2023

OGGETTO: Interventi volti a prevenire, fronteggiare e contrastare il rischio d'incendi boschivi e d'interfaccia per il periodo 15 giugno – 30 settembre 2023 - **Campagna Antincendio ANNO 2023**

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Considerato che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, che possono risultare facile strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, o, addirittura, su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

Ritenuto necessario, in relazione alla prossima stagione estiva, predisporre misure adeguate a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi, così da evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno;

Stante che il Comune di Castiglione di Sicilia registra annualmente, nel periodo estivo, particolari condizioni meteorologiche climatiche ambientali sfavorevoli, derivanti dalle alte temperature;

Vista la Legge 24/02/1992 n. 225;

Visto il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 21/11/2000, n. 353;

Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152;

Vista l'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28/08/2007, n. 3606;

Visto il Decreto Legge 24/06/2014, n. 91;

Visto il Codice Penale vigente, in particolare l'art. 423, l'art. 423/bis, l'art. 449 e l'art. 650;

Visto il T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18/06/1931 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 59;

Visto l'art. 38 della Legge n. 142/90, come modificato dalla Legge Regionale n. 48/91 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 06/04/1996, n. 16;

Vista la Legge Regionale 14/04/2006, n. 14;

Vista la Legge Regionale 31/08/1998, n. 14;

Vista la Direttiva Presidenziale della Regione Sicilia 14/01/2008;

Vista la Circolare dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente prot. n. 49012 del 24/04/2012;

Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 297 del 04/06/2008;

Viste le ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia, nonché le comunicazioni pervenute a questo Ente nel corso dell'anno 2023, inerenti alla problematica di cui in oggetto, da ultimo con la nota prot. Ente n. 9634 del 06/06/2023, inviata da parte della Prefettura di Catania, avente oggetto:

“Interventi volti a prevenire, fronteggiare e contrastare il rischio di incendi boschivi e di interfaccia durante la stagione estiva dell’anno 2023”;

ORDINA

Art. 1

- (Obblighi e Divieti) -

E’ fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori dei terreni ed aree, incolti o abbandonati, ubicati su tutto il territorio comunale, **anche all’interno dei centri urbani** o in prossimità di fabbricati sparsi, strutture ricettive di qualsiasi genere, edifici rurali, serbatoi di GPL o di altre sostanze infiammabili di procedere, a propria cura e spese, **entro e non oltre il 15 Giugno 2023, alla pulitura dei fondi in un raggio di metri 10** dalle strade pubbliche e dalle strutture sopra citate, sgombrandoli dalle erbe secche e quant’altro possa essere veicolo di incendio, mantenendoli in condizioni ottimali di pulizia, al fine di impedire la propagazione delle fiamme, **sino al 30 Settembre 2023**, salvo ulteriori disposizioni.

Nello stesso periodo di cui al precedente comma 1, è fatto obbligo ai soggetti indicati, di rimuovere, nei centri abitati, sulle strade pubbliche e rurali, qualsiasi vegetazione spontanea che possa originare inconvenienti di tipo igienico/sanitari, a giudizio degli organi accertatori, nonché di provvedere ad eliminare rami e arbusti o qualunque vegetazione sporgente dai fondi sulle strade soggette a pubblico passaggio e/o che **nascondano la segnaletica stradale o comunque ne compromettano la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessaria.**

Nei terreni ricadenti in zone o aree soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (zone di rispetto di Parchi, Aree boschive etc...) **gli interventi di ripulitura dovranno essere preventivamente concordati con il Distaccamento Forestale di Linguaglossa territorialmente competente.**

In tale periodo, **dal 15 Giugno 2023 al 30 Settembre 2023, è fatto DIVIETO,** in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, nonché lungo le strade in genere o in tutte le altre aree sopra indicate, **di accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera.**

Art. 2

- (Modalità esecutive) -

Il materiale di risulta derivante dalla ripulitura dei terreni, dovrà essere adeguatamente smaltito mediante operazioni, ove possibile, di fresatura con possibilità (nei terreni con rilevanti pendenze) **di procedere ad un’accurata polverizzazione delle erbe secche con mezzi meccanici.**

Art. 3

- (Estensione degli obblighi) -

Nel caso di aree intestate a più proprietari, **gli obblighi di cui all’art. 1 e le modalità di cui all’art. 2, sono a carico di ciascuno di essi, i quali, ancorché collettivamente,** potranno provvedervi, tanto **individualmente** (ove fossero in grado di dimostrare il materiale possesso esclusivo di una ben definita porzione o parte dell’area o del terreno, benché non ancora di fatto frazionata), **quanto rappresentativamente** (ovvero: per conto di tutti i comproprietari), purché si provveda, nell’una e nell’altra eventualità, e tramite apposita documentazione, ad informare tempestivamente della circostanza gli Uffici Comunali di Protezione Civile.

L’inadempienza di quanto sopra menzionato, comporterà l’applicazione individuale delle relative sanzioni amministrative (ed eventuali implicazioni penali) di cui al successivo art. 5.

Tali obblighi fanno, altresì, carico (nelle more del perfezionamento dei relativi atti e procedure catastali) **agli eredi legittimi** (o ai tutori degli stessi) di proprietari non più viventi, nonché ai nuovi proprietari od ai legali rappresentanti di Società, Cooperative, etc... etc... che avessero, nel

frattempo, rilevato la proprietà dei relativi immobili, laddove, però, i precedenti proprietari siano in grado di esibire valida documentazione in merito.

Art. 4 **- (Procedimento Amministrativo) -**

Al fine di consentire un razionale ed efficace controllo territoriale da parte degli Organi preposti a ciò, i soggetti obbligati agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, **che abbiano provveduto alla loro esecuzione o attuazione**, potranno darne comunicazione al Responsabile del Settore N. 4 (U.T.C.) e/o al Responsabile della Protezione Civile Comunale, oppure al Comando Polizia Municipale.

Art. 5 **- (Sanzioni) -**

A carico dei soggetti inadempienti individuati agli artt. 1 e 3, saranno applicate, a seguito di accertamento di inottemperanza avviato dall'U.O. di Protezione Civile Comunale e completati dal Comando Polizia di Municipale di Castiglione di Sicilia, con le modalità di cui all'art. 16 della Legge 24/11/1981 n. 689, le seguenti sanzioni:

- a) in caso di mancata pulitura del fondo o terreno dalle erbe secche suscettibili di incendi o eliminazione di rami, arbusti o qualsiasi vegetazione sporgente su strade soggette a pubblico passaggio, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, in conformità all'art. 7/Bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., anche se successivamente dovesse accertarsi l'avvenuto adempimento, fermo restando l'intervento sostitutivo da parte dell'Ente comunale, in danno economico dei soggetti inadempienti, ove sia valutato il grave pregiudizio per la pubblica incolumità;
- b) in caso di mancata eliminazione di vegetazione o rami di piante che, sporgenti dai terreni, restringono o nascondono la segnaletica stradale o che comunque ne compromettano la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria, la sanzione amministrativa da € 173,00 ad € 695,00, ai sensi dell'art. 29 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285;
- c) in caso di accertato abbandono o deposito di rifiuti ovvero immissioni nelle acque superficiali o sotterranee, la sanzione amministrativa da € 300,00 ad € 3000,00; in caso di rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata sino al doppio, ai sensi dell'art. 255 del Decreto Legislativo n. 152/2006;
- d) in caso di azioni potenzialmente in grado di innescare incendi, saranno applicate le Sanzioni previste dall'art. 10 delle Legge n. 353/2000, ovvero: sanzione amministrativa da € 1.032,00 ad € 10.320,00;
- e) per le sopra citate violazioni, è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, pari al doppio del minimo della sanzione edittale o, se più favorevole, ad un terzo del massimo, indicato nel verbale di contestazione.

Art. 6 **- (Responsabilità Civile e Penale) -**

Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare, a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili, e assoggettati alle sanzioni previste dall'art. 650 codice penale.

Art. 7 **- (Organi incaricati dell'esecuzione) -**

Gli Ufficiali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza, il Distaccamento Forestale di Linguaglossa competente per territorio ed il Comando di Polizia Municipale, sono incaricati di far eseguire la

presente Ordinanza, nonché l'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dell'art. 14 della Legge n. 689/81.

Art. 8

- (Decorrenza e validità) -

La presente Ordinanza ha **validità dal 15 GIUGNO 2023 fino al 30 SETTEMBRE 2023**, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio.

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio on line per gg.15, nonché la pubblicità tramite apposizione murale di manifesti per le vie cittadine;

La trasmissione della presente ordinanza a:

- **per attività di vigilanza e osservanza**, alla Polizia Municipale di Castiglione di Sicilia;
- **per gli adempimenti di competenza**, a: ANAS di Catania, Ferrovie dello Stato Italiane, Città Metropolitana di Catania e Settore 4 Lavori Pubblici e Protezione civile;
- **per opportuna conoscenza**, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania;
- **per quanto di competenza** alla Prefettura di Catania, affinché venga assicurato il concorso delle Forze dell'Ordine per l'osservanza e per gli adempimenti consequenziali.

RENDE NOTO

- che, avverso la presente Ordinanza, dal giorno della sua pubblicazione all'Albo online, è ammesso:
- ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Catania entro 30 giorni;
 - ricorso al T.A.R. entro 60 giorni;
 - ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, il Responsabile del Procedimento è il Comandante Gaetano DI CARLO – Settore Polizia Municipale.

SI TRASMETTA, a mezzo PEC, a cura dell'Ufficio Protezione civile comunale, copia del presente provvedimento:

- alla Prefettura di Catania - Ufficio Territoriale del Governo, protocollo.prefct@pec.interno.it
- al Dirigente generale Capo del Dipartimento regionale della Protezione civile dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it
- al Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana comando.corpo.forestale@certmail.regione.sicilia.it
- al Comando Provinciale VV.F. di Catania com.catania@cert.vigilfuoco.it
- alla Città Metropolitana di Catania, protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it
- all'ANAS Sezione di Catania anas.sicilia@postacert.stradeanas.it
- alle Ferrovie dello Stato Italiane rfi-dpr-dtp.pa.utpa@pec.rfi.it

Dalla Residenza Municipale, 13/06/2023



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Salerno – Alagna – Portaro)